

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

Sicilia - Catania: Sezione III, 22 dicembre 2009, n. 2194

*Il singolo consigliere comunale può impugnare gli atti adottati dal precedente consiglio comunale dopo la convocazione dei comizi elettorali perché gli stessi ledono le prerogative dell'attuale consiglio comunale e, quindi, del consigliere stesso.*

*L'improrogabilità ed urgenza non c'è se per l'adozione di un atto non è previsto un termine perentorio cui è riconnessa una decadenza o una sanzione.*

*Omissis.*

Il ricorso è inammissibile limitatamente all'impugnazione proposta dal signor A.

Quest'ultima infatti, fonda la propria legittimazione sulla qualità di presidente del Partito Democratico.

Ad avviso del Collegio la qualità di presidente di un partito politico non radica la legittimazione processuale ad impugnare atti deliberativi, in quanto, sebbene il partito politico sia una associazione non riconosciuta rappresentativa degli interessi politici degli associati ed iscritti al partito e residenti nella città di X, pur tuttavia la semplice titolarità di un interesse politico alla rimozione di un atto amministrativo non determina una situazione giuridica qualificante e differenziata che legittima all'impugnazione degli atti amministrativi (T.A.R. Puglia, Bari, Sezione III, 7 maggio 2007, n. 1254; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, 21 maggio 2005, n. 485).

Il ricorso è, invece, ammissibile relativamente all'impugnazione proposta dal consigliere comunale B; la cui legittimazione sussiste posto che i provvedimenti impugnati, adottati allorché i comizi elettorali erano già stati indetti e quindi in carenza di potere, ledono le prerogative dell'attuale consiglio comunale e, quindi, del consigliere stesso.

Ad avviso del Collegio, deve ritenersi sussistente la legittimazione al giudizio da parte di singoli consiglieri comunali per l'impugnazione di atti che essi assumano essere stati adottati in violazione di prerogative consiliari, trattandosi di lesione del diritto all'ufficio, che non appartiene soltanto all'organo collegiale nel suo insieme, ma anche personalmente e separatamente a ciascun consigliere, in relazione alla titolarità dei rispettivi uffici (T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione III, 6 maggio 2004, n. 1622; confermata da Consiglio di Stato, Sezione V, 3 marzo 2005, n. 632).

Il ricorso proposto dal Consigliere B è fondato.

*Omissis.*

Il precetto, contenuto nell'articolo 38 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali risponde anche all'evidente esigenza da un lato, d'impedire che i consiglieri abusino del proprio ufficio adottando provvedimenti tendenti a carpire il consenso del corpo elettorale e, dall'altro, di assicurare in ogni caso la continuità dell'azione amministrativa per gli atti improrogabili ed urgenti.

Nella specie, tale precetto è stato violato, posto che la delibera n. Y è stata adottata dal Consiglio Comunale uscente in data successiva al decreto d'indizione dei comizi elettorali, pur non rivestendo i caratteri della improrogabilità ed urgenza.

Sotto tale profilo, infatti, è principio generale che la improrogabilità ed urgenza sussiste solo con oggettivo riferimento agli atti per la cui adozione è previsto un termine perentorio ovvero è riconnessa una decadenza o sanzione in caso di ritardo (ad esempio l'approvazione del bilancio, dello strumento urbanistico, l'esecuzione d'un ordine del Giudice).

Mentre, è da escludere per quegli atti, come nella specie, ritenuti tali solo soggettivamente o per "opportunità" politica od amministrativa.

*Omissis.*